



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 5

SEZIONE  
N° 5  
REG.GENERALE  
N° [redacted] 10  
UDIENZA DEL  
21/06/2011 ore 09:00  
SENTENZA  
N°

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |          |            |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FANIZZA  | VITO     | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO  | SAVERIO  | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |          |          |            |

800

PRONUNCIATA IL:


21.6.2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

28 NOV 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n° [redacted] 10  
depositato il 11/06/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] 2001  
CONTRIB.PREV.  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[redacted] TALSANO 74122 TARANTO TA

difeso da:  
MONTANARO DOTT. VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
Rag. Claudio RICCHIUTI

[Handwritten signature]

RGR. [REDACTED] 10 [REDACTED] [REDACTED]

Viene proposto ricorso contro l'avviso di accertamento n. [REDACTED] 2009 con il quale l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale ufficio controlli Taranto, per l'anno 2001 richiede IRPEF-IVA-IRAP-CONTRIB.PREVID. ed accessori in conseguenza a PVC della Guardia di Finanza conclusasi con verbale in data 5-11-2009.

Il ricorrente contesta l'operato dell'Agenzia esponendo numerose ragioni tra le quali vengono evidenziate le seguenti:

=mancanza di motivazione;

=violazioni diverse dello Statuto del Contribuente;

=Errore nell'utilizzo della metodologia di accertamento prevista dall'art.39.DPR 600/73;

=illegittima ricostruzione induttiva dei ricavi;

=corrispettivi ritenuti non registrati ancorché riconosciuti non imponibili.

Su tutti i punti accennati vengono proposte argomentazioni a difesa corredate da numerosa documentazione probante.

Conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'accertamento e la liquidazione in suo favore delle spese e competenze di lite da pagare in favore del costituito difensore dichiaratosene anticipatario.

E' costituita l'Agenzia delle Entrate Taranto che in proprie deduzioni scritte precisa la piena legittimità del suo operato considerata la mancanza dei registri non rinvenuti dai verbalizzanti ed il riconoscimento spontaneo del versamento IVA del primo trimestre in quanto la richiesta di non imponibilità non è stata avallata dalla citazione di alcuna norma.

Sottolineando la corrispondenza del proprio assunto a quanto già verificato dalla G. di F., conclude l'Agenzia chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite ed ognuno di loro si riporta ai propri scritti ed alle richieste già esposte.

Esaminati gli atti, la Commissione osserva che sul risultato della semplice somma di tre fatture attive, l'Agenzia individua l'importo imponibile utile per la tassazione in [REDACTED] e richiede le imposte conseguenti.

Sugli stessi importi imponibili delle tre fatture l'Agenzia calcola l'IVA all'aliquota normale (20%) e ritiene imposta dovuta il risultato di tale calcolo. Disconoscendo la non imponibilità all'iva degli importi delle fatture di vendita, l'Agenzia, calcolata l'imposta defalca da essa l'eseguito versamento della imposta riguardante il primo trimestre dell'anno e considera dovuta la differenza di iva, richiedendola con gli accessori.

L'operato dell'Agenzia delle Entrate è censurabile sotto numerosi profili.

E' riportato nel foglio riguardante le motivazioni dell'accertamento che "i militari verbalizzanti non hanno rinvenuto le scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte dirette ed indirette" e che la documentazione fiscale "si compone solo di fatture attive". Questi sono i dati e le notizie "comunque raccolti" per i quali



Ag. [redacted] to f. 2 - ...

L'Agenzia in applicazione dell'art.39-comma2)-DPR.600-73, ha elaborato il proprio accertamento.

La lettura di alcune pagine del PVC allegate agli atti da ambedue le parti, dimostra che per l'anno di riferimento l'importo delle fatture emesse corrisponde ad euro 50.190 e che quanto alle fatture passive "non sono emerse irregolarità in ordine ai principi di competenza ed inerenza previsti dal TUIR". Alla pagina 4) di 18 del PVC è riportato in oltre che tra la documentazione acquisita vi sono:

- \*fatture emesse
- \*fatture acquisto
- \*libro matricola scritturato con gli elementi riguardanti un dipendente
- \*registro delle presenze.

Osserva la Commissione che con la disponibilità di tanta documentazione l'Agenzia, pur operando ai sensi del comma 2) dell'art. 39 citato, in realtà ha disatteso l'applicazione di quanto previsto da tale norma in quanto i dati e le notizie comunque raccolti erano ben altri rispetto a quelli scientemente utilizzati e che hanno portato ad una determinazione errata ed illegittima del reddito tassabile: errata perché con la lavorazione del coacervo degli elementi disponibili sia per i ricavi che per i costi, le risultanze potevano essere differenti e comunque avrebbero sintetizzato sia le componenti attive che quelle passive documentate dall'impresa. Determinazione illegittima perché come eseguita, ha tenuto conto soltanto di una parte degli elementi disponibili e soltanto della parte attiva per la determinazione del reddito, parte definita in modo unilaterale e a suo esclusivo vantaggio dall'Ente accertatore.

Le violazioni commesse dall'Agenzia sono gravissime perché hanno stravolto il principio della effettiva capacità contributiva, non hanno tenuto conto della realtà fattuale dell'impresa, hanno disconosciuto interamente ma senza ragione i costi della stessa impresa, costi intesi non solo come acquisti di materiali destinati alla rivendita, ma soprattutto costi e componenti incidenti direttamente sulla determinazione del reddito (costi del personale, costi dei carburanti, ecc.).

Ancora più inaccettabile l'operato dell'Agenzia in riguardo alle problematiche IVA.

Sempre nel PVC della Guardia di Finanza, alla pagina 5) di 18) è scritto che "i destinatari delle cessioni di merce sono prevalentemente Enti Pubblici (Marina Militare) i quali beneficiano della non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 72-comma 3, n. 2 del DPR 633/72". Tale agevolazione di non imponibilità riguarda l'acquirente della merce ed, ovviamente, il cedente non può esimersi dall'applicazione di tale agevolazione anche se di fatto egli non ne ottiene alcun vantaggio diretto o indiretto. La eventuale omissione della indicazione sulle singole fatture di tale agevolazione non può essere sanzionata sul cedente che non avendo incassata l'imposta non può versarla.

L'operato dell'Agenzia su questo punto è illegittimo ulteriormente perché inspiegabilmente la stessa, riconosce solo uno degli eseguiti versamenti periodici

senza curarsi delle altre partite a credito del contribuente e rivenienti dalle fatture di acquisto dello stesso.

La Commissione sottolinea la grave mancanza di motivazione dell'atto emesso. L'Agenzia non ha espresso le ragioni di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotta a concretizzare la richiesta. Nel contesto testé precisato, l'Agenzia aveva l'obbligo di evidenziare le ragioni del suo operato ed aveva l'onere di provare con elementi certi ed inconfutabili le proprie posizioni contrastanti con gli elementi riferiti dai verificatori della Guardia di Finanza.

L'Agenzia ha ritenuto di restringere la sua operatività al massimo, ma ciò stante, la Commissione non può convalidare il suo operato perché tale operare ha portato a risultati di reddito non accettabili.

Quanto esposto, assorbente per quant'altro esposto agli atti, devono essere accolte integralmente le richieste del ricorrente e censurato l'operato dell'Agenzia.

Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate e liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Quinta Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:

==in accoglimento del ricorso:

\*\*dichiara illegittimo ed infondato l'avviso di accertamento opposto;

\*\*dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato;

==determina equitativamente le spese di questo giudizio in euro 1.500 (millecinquecento) oltre IVA e Cap di legge e pone le stesse a completo carico dell'Agenzia delle Entrate Taranto e da pagare in favore del costituito difensore del ricorrente.

Così deciso il giorno 21-6-2011

IL GIUDICE RELATORE  
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE  
(Vito Fanizza)